

RIFIUTI E COVID – 19

LE PREVISIONI REGIONALI

Campania

Ordinanza n. 38 del 23 aprile 2020

Deposito temporaneo di rifiuti

nel luogo di produzione

- Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 è consentito, in deroga alla disciplina vigente, fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall'articolo 183, comma 1, lettera bb) - e cioè di 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi - mentre il limite temporale massimo non potrà avere durata superiore a 6 mesi.

Terre e rocce da scavo

Come sottoprodotti

- I termini previsti dai piani di utilizzo di cui all'art.9 e dalle dichiarazioni di utilizzo di cui all'art. 21 del DPR 120/2017 già presentate, ivi inclusi i termini per gli eventuali depositi intermedi di cui all'art.5, sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori già autorizzati e avviati, fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa, dal proponente per i piani di utilizzo o dal produttore per le dichiarazioni di utilizzo, una specifica comunicazione ai soggetti destinatari del piano e della dichiarazione attestante la data di sospensione delle attività di cantiere.

Bonifica su siti contaminati

- Sono consentiti gli interventi avviati e tutt'ora in corso sul territorio regionale, inerenti alle **misure di prevenzione** e di **messa in sicurezza d'emergenza**, gli **interventi di bonifica** che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica, nonché la custodia dei siti per le aree dismesse.

Gestione rifiuti

- **Campagne con impianti mobili:** I termini previsti per la durata delle campagne autorizzate ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/06 per recupero e smaltimento rifiuti con impianti mobili sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa dal soggetto autorizzato alla Autorità competente una specifica comunicazione attestante la data di sospensione della campagna.
- **Impianti autorizzati alla messa in riserva (o deposito preliminare):** è **aumentata del 20%** la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, attraverso una specifica procedura. Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di recupero autorizzate in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002. **Procedura:** presentazione SCIA, accompagnata da relazione a firma di un tecnico abilitato Ad Autorità competente (Regione, Provincia), alla Prefettura, all'ARPAC e ai Vigili del fuoco, che attesti il rispetto delle condizioni prescritte. **Adeguamenti delle garanzie finanziarie:** NO

Emilia Romagna

Ordinanza n. 57 del 3 aprile 2020

Rifiuti costituiti da DPI

utilizzati all'interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti

Assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al **Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati**

Deposito temporaneo di rifiuti

nel luogo di produzione (es. cantiere)

Raddoppiati i limiti quantitativi e temporali (art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006) consentendo il conferimento dei rifiuti stessi ogni **6 mesi** (e non più 3 mesi) indipendentemente dal quantitativo, oppure al raggiungimento di **60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi** (attualmente 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi). Il termine complessivo di durata del deposito temporaneo, anche laddove il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, non può superare i **18 mesi** (attualmente sono 12 mesi).

Impianti autorizzati a R13 e D15

(messa in riserva e deposito preliminare)

Aumentata del 50% la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel rispetto di specifiche prescrizioni (spazi adeguati, sistemi di copertura, idonei sistemi di confinamento e contenimento etc.). Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di recupero autorizzate in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.

Procedura: invio di apposita **comunicazione** con l'indicazione dei quantitativi di rifiuti oggetto della deroga e il rispetto delle prescrizioni. La comunicazione va inviata a: Prefettura, ARPAE, Comune, AUSL, Vigili del fuoco.

Adeguamenti delle garanzie finanziarie: NO

Lazio

Ordinanza n. 22 del 1 aprile 2020

Impianti autorizzati a R13 e D15

(messa in riserva e deposito preliminare)

Aumentata la capacità annua di stoccaggio, nonché di quella istantanea, sia preventiva che successiva ad eventuali processi di trattamento, nel limite massimo del **30%** per gli impianti autorizzati ai sensi degli art. 208, 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

Procedura: invio di una **SCIA a Regione, Autorità competente** al rilascio delle autorizzazione, **Prefetto, ARPA Lazio, ASL, Vigili del Fuoco**. La Scia deve essere corredata da relazione a firma di un tecnico abilitato, che asseveri il rispetto di specifiche condizioni.

Adeguamenti delle garanzie finanziarie: NO

Deposito temporaneo di rifiuti

nel luogo di produzione

Incremento massimo del **50%** dei quantitativi previsti per il **deposito temporaneo** di cui all'art. 183 comma 1 lettera bb) punto 2 per un limite massimo di 12 mesi.

Liguria

Deposito temporaneo di rifiuti

nel luogo di produzione

Ordinanza n. 23 del 29 aprile 2020

È consentito **fino al 31 dicembre** il deposito temporaneo di rifiuti **con cadenza semestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito, o **alternativamente** fino ad un quantitativo **massimo di 60 metri cubi**, di cui non più di **20 metri cubi** di rifiuti **pericolosi**. Viene, inoltre, **innalzato a 18 mesi il termine** di durata massima del deposito temporaneo, anche laddove il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite di 60 metri cubi.

Gestione rifiuti in forma semplificata: versamento diritti di iscrizione

Prorogata di tre mesi la scadenza, prevista del 30 aprile, per il versamento **dei diritti di iscrizione** al registro delle **attività di gestione dei rifiuti in forma semplificata**, ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

Ordinanza n. 29 del 16 maggio 2020

Rifiuti costituiti da DPI
(es. mascherine e guanti)
utilizzati come
prevenzione al contagio
da COVID -19

I DPI utilizzati all'interno di attività produttive devono essere classificati:

- se pericolosi per classi di pericolo diverse dal rischio infettivo con il codice EER 150202*
- se non pericolosi con il codice EER 150202.

È inoltre prevista, per le imprese fino a 10 dipendenti, l'esenzione dagli oneri inerenti il registro di carico e scarico e la compilazione del MUD di cui agli articoli 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 qualora tali adempimenti si rendessero necessari per effetto della sola produzione di rifiuti costituiti da DPI.

Lombardia

Rifiuti costituiti da DPI
(es. mascherine e guanti)
utilizzati come
prevenzione al contagio
da COVID -19

Ordinanza n. 554 del 29 maggio 2020

Se utilizzati all'interno di attività economiche diverse dalle attività sanitarie e socio-sanitarie **possono essere**:

- **assimilati agli urbani e conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolta nella frazione di rifiuti indifferenziati aventi codice EER 200301.**
- **o classificati con il codice EER 150203 purché gli stessi siano inviati direttamente ad impianti di incenerimento o ad impianti** che garantiscano il rispetto dei requisiti stabiliti.

Ordinanza n. 520 del 1 aprile 2020

Deposito temporaneo di rifiuti

nel luogo di produzione

Raddoppiati i limiti quantitativi e temporali (art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006) e pertanto questi rifiuti potranno essere avviati a smaltimento o trattamento ogni **6 mesi** (e non più 3 mesi) indipendentemente dal quantitativo, oppure al raggiungimento di **60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi** (attualmente 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi).

Terre e rocce da scavo
Come sottoprodotti

Sono sospesi i termini previsti dal DPR 120/2017 per i piani di utilizzo (art. 9) e per le dichiarazioni di utilizzo (art. 21) già autorizzati e avviati. La sospensione decorre dal primo giorno di interruzione dei lavori **fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza.**

Procedura: invio da parte del proponente per i piani di utilizzo o dal produttore per le dichiarazioni di utilizzo di una specifica **comunicazione** ai soggetti destinatari del piano e della dichiarazione attestante la data di sospensione delle attività di cantiere.

Bonifica su siti contaminati

Devono proseguire gli interventi in corso sul territorio regionale quali le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza, gli interventi di bonifica che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica, nonché la custodia dei siti per le aree dismesse.

Gestione rifiuti

- campagne con impianti mobili: sono sospesi i termini prescritti per le attività autorizzate ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/06. La sospensione decorre dal primo giorno di interruzione dei lavori **fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza**;
- impianti di smaltimento e recupero rifiuti: è aumentata del 10% la potenzialità massima annua attraverso una specifica procedura;
- impianti autorizzati alla messa in riserva (o deposito preliminare): è **aumentata del 20%** la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, attraverso una specifica procedura. Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di recupero autorizzate in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002. **Procedura**: invio apposita comunicazione, redatta dal Direttore Tecnico dell'Impianto o tecnico abilitato, a Regione, alla Provincia /Città Metropolitana territorialmente competente, alla Prefettura, all'ARPA e ai Vigili del fuoco, che attestino il rispetto delle condizioni prescritte. **Adeguamenti delle garanzie finanziarie**: NO

Marche

Ordinanza n. 17 del 1 aprile 2020

Impianti autorizzati a R13 e D15

(messa in riserva e deposito preliminare)

È **aumentata** entro un limite massimo comunque inferiore **al 50% la capacità annua di stoccaggio**, nonché quella istantanea. Per gli impianti autorizzati in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 sono fatte salve le "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.

Procedura: si deve inviare una **SCIA**, corredata da relazione di tecnico abilitato che attestino il rispetto di specifiche condizioni, ad Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, Prefetto, ARPAM e Vigili del Fuoco.

Deposito temporaneo di rifiuti

nel luogo di produzione

Attribuisce alle **Province** la competenza ad adottare ordinanze volte a consentire **il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio** di quello individuato dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, del D.Lgs. 152/2006. Viene però stabilito che **il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi** (attualmente sono 12 mesi).

Piemonte

Rifiuti costituiti da DPI

(es. mascherine e guanti) utilizzati all'interno di attività economiche produttive

Nota Assessore Ambiente Regione Piemonte del 23 marzo 2020 n. 158

Sono **assimilati agli urbani** ed in particolare devono essere conferiti nel rifiuto indifferenziato al fine della raccolta da parte del soggetto gestore del servizio rifiuti.

Nota Assessore Ambiente Regione Piemonte del 5 giugno 2020

Chiarisce che in base al rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 26/2020 del 18 maggio 2020 i DPI utilizzati in ambito lavorativo:

- possono essere assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) per tutte le attività che hanno già flussi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati.
- possono essere classificati come rifiuti speciali (codice EER 150203) per le attività produttive che non producono flussi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati o per scelta dettata da organizzazioni interne.

Deposito temporaneo di rifiuti

nel luogo di produzione

Allegato 1 Circolare Regione Piemonte Gestione rifiuti Covid-19

Si dà atto di quanto previsto dall'art. 113 bis del dl 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27 del 2020, in materia di deposito temporaneo, ossia del raddoppio del quantitativo massimo ammissibile (60 metri cubi, di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, al posto dei precedenti 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di pericolosi).

Al riguardo si chiarisce che *“la scelta della modalità entro la quale detenere in deposito temporaneo i rifiuti prodotti è facoltà del produttore, che può optare liberamente se preferire il criterio temporale o quello quantitativo.”*

Viene anche specificato che *“considerata la chiusura protratta delle attività, prevista dai diversi provvedimenti nazionali, che di fatto non ha permesso al produttore l'allontanamento dei propri rifiuti, è legittimo ritenere che i giorni di chiusura dell'impianto si possano ritenere esclusi dal conteggio dei tre mesi”*, qualora si opti per la **gestione in base al criterio temporale**, ossia **tre mesi** indipendentemente dal quantitativo dei rifiuti.

Provincia Autonoma di Trento

Rifiuti costituiti da DPI (es. mascherine e guanti)

utilizzati all'interno di attività economiche produttive

Ordinanza n. 1 del 10 aprile 2020

Devono essere:

- raccolti assieme al rifiuto indifferenziato;
- affidati al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti territorialmente competente;
- confezionati e sigillati con almeno il doppio sacchetto.

Tali previsioni valgono fino al giorno successivo alla fine dello stato di emergenza.

Deposito temporaneo di rifiuti

nel luogo di produzione

- Il periodo compreso tra il **23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 non viene considerato** ai fini del computo dei termini previsti dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006.
- Per le imprese con **attività non sospesa** – volontariamente o per legge – è ammesso il **raddoppio del limite volumetrico** previsto dal citato art. 183 fino alla fine del periodo di emergenza sanitaria. **La deroga è automatica.**

Impianti autorizzati a R13 e D15

(messa in riserva e deposito preliminare)

- Il periodo compreso tra il **23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 non viene considerato** ai fini del computo dei termini massimi previsti per le attività di messa in riserva e di deposito preliminare (art. 183 comma 1 lett. aa) del D.Lgs. 152/2006).
- Per le imprese con **attività non sospesa** – volontariamente o per legge – è ammesso il superamento fino al 50% della capacità massima di stoccaggio dell'impianto. **Procedura:** invio tramite PEC a Servizio Autorizzazioni e

valutazioni ambientali, all'Agenda provinciale per la protezione dell'ambiente, al Comune competente, al Commissariato del Governo e ai Vigili del fuoco, di un apposito modulo di autodichiarazione attestante il rispetto delle condizioni prescritte. **Entro 60 dalla fine dello stato di emergenza obbligo di rientrare nei limiti previsti dalla legge.**

Adempimenti ambientali

- **Proroga fino a 60 giorni** dalla fine dello stato di emergenza per ottemperare a prescrizioni o raccomandazioni **dell'autorizzazione ambientale o della Valutazione di Impatto ambientale.**

Terre e rocce da scavo

- **È ammessa la sospensione** nel periodo tra il **23 febbraio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza** dei termini previsti dai piani di utilizzo e dalle dichiarazioni di avvenuto utilizzo (artt. 9 e 21 del DPR 120/2017), compresi i termini per il deposito intermedio. **Procedura:** chi intende avvalersi della sospensione è tenuto, una volta ripresa l'attività, a comunicare il periodo di sospensione all'Agenda provinciale per la protezione dell'ambiente e ai Comuni interessati.

Gestione rifiuti in forma semplificata: versamento diritti annuali di iscrizione

- **Differimento al 60 giorno successivo** alla fine dello stato di emergenza del **termine per il versamento dei diritti annuali di iscrizione** per le imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti in **forma semplificata.**

Sardegna

Impianti autorizzati a R13 e D15

(messa in riserva e deposito preliminare)

Ordinanza n. 16 del 3 aprile 2020

- **Demanda alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio** l'adozione di ordinanze ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 per consentire l'incremento fino al 50% della capacità annua di stoccaggio, compresa quella istantanea, degli impianti autorizzati al deposito preliminare e alla messa in riserva. **Procedura:** presentazione di SCIA da inviare ad amministrazione provinciale competente, Prefettura, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, Vigili del fuoco. La SCIA deve essere accompagnata da una relazione a firma di tecnico abilitato che asseveri il rispetto delle condizioni prescritte.

Deposito temporaneo di rifiuti

nel luogo di produzione

- **Demanda alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio** l'adozione di ordinanze ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 per consentire il deposito temporaneo fino ad un quantitativo massimo doppio di quello indicato dall'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006. Viene inoltre stabilito che **il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi** (attualmente sono 12 mesi).

Toscana

Impianti autorizzati a R13 e D15

(messa in riserva e deposito preliminare)

Ordinanza n. 25 del 6 aprile 2020

È ammesso:

- **umentare** la capacità di stoccaggio istantanea, nel limite massimo del **20%**;
- **umentare** la capacità di stoccaggio oltre il **20%**, e fino ad un massimo del 50%;
- **modificare** l'attività da R13 a D15 o viceversa;
- **inserire rifiuti non pericolosi diversi da quelli autorizzati**, limitatamente ai gestori che svolgono attività di servizio pubblico, o in tutte le situazioni in

cui non sia più possibile rispettare i limiti del deposito temporaneo;

- **modificare tempi e modalità dello stoccaggio.**

La deroga si applica anche agli impianti autorizzati ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate dall'allegato IV del DM 5 febbraio 1998.

Procedura: invio del modulo predisposto dalla Regione mediante **PEC** a Prefettura, Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia, ARPAT, Provincia, Comune, ASL, Vigili del fuoco.

Veneto

Ordinanza n. 41 del 15 aprile 2020

Rifiuti costituiti da DPI (es. mascherine e guanti)

utilizzati all'interno di attività economiche produttive

- Sono conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Impianti autorizzati a R13 e D15

(messa in riserva e deposito preliminare)

- È ammesso l'**aumento** della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel **limite massimo del 20%**. Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di recupero autorizzate in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002. **Procedura:** invio di autodichiarazione accompagnata da relazione tecnica, redatta dal Direttore Tecnico dell'Impianto o tecnico abilitato, a Autorità competente, alla Prefettura, all'ARPAV e ai Vigili del fuoco, che attesti il rispetto delle condizioni prescritte. **Adeguamenti delle garanzie finanziarie:** NO

Deposito temporaneo di rifiuti

nel luogo di produzione

- In deroga all'art. 183, comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006, è ammesso avviare i rifiuti in deposito ad operazioni di smaltimento o recupero secondo una delle seguenti modalità alternative:
 - con cadenza almeno semestrale, indipendentemente dalle quantità (invece degli attuali 3 mesi);
 - al raggiungimento dei 60 metri cubi di rifiuti, di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi. La durata massima del deposito è consentita per 18 mesi, invece degli attuali 12 mesi.